



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DELL'11 dicembre 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9-10 dicembre 2012 - Sedicesima giornata andata

Atalanta-Parma 2-1
Bologna-Lazio 0-0
Cagliari-Chievo Verona 0-2
Internazionale-Napoli 2-1
Palermo-Juventus 0-1
Pescara-Genoa 2-0
Roma-Fiorentina 4-2
Sampdoria-Udinese 0-2
Siena-Catania 1-3
Torino-Milan 2-4

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'11 dicembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 45

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9-10 dicembre 2012 - Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

103/317



Gara Soc. ROMA – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 10.17 del 10 dicembre 2012) ex art. 35 comma 1.3) CGS, in ordine al comportamento del calciatore **Olivera De Rosa Ruben** (Soc. **Fiorentina**) nei confronti del calciatore **Pjanic Miralem** (Soc. **Roma**), al 20° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, nella zona centrale del campo, veniva contrastato duramente nell'azione dal calciatore viola, cadendo quindi dolorante al suolo.

L'Arbitro sanzionava l'intervento falloso con un calcio di punizione a favore della squadra locale e con un'ammonizione nei confronti dell'Olivera.

Negli attimi successivi, a giuoco fermo, il calciatore fiorentino, nell'allontanarsi dal luogo dove doveva essere battuto il calcio di punizione, con il piede destro calpestava con veemenza la gamba destra del calciatore romanista, ancora giacente al suolo.

Nessun ulteriore provvedimento veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato con e-mail pervenuta alle ore 17.45 del 10 dicembre 2012, l'accaduto era sfuggito alla sua attenzione.

Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto, "non visto" dall'Arbitro e del tutto estraneo dal contesto agonistico, per la forte pressione esercitata e l'evidente volontarietà integri gli estremi di quella "condotta violenta", che per consolidato orientamento interpretativo è connotata dalla intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35 n.1.3 della "prova televisiva" e la sanzionabilità ex art.19 , n.4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Delibera in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Olivera De Rosa Ruben** (Soc. **Fiorentina**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Internazionale, Milan, Napoli, Palermo, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, dal 17° del primo tempo e per alcuni minuti, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria ingiuriosi cori costituenti espressione di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LAZIO** a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo della gara di circa sette minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KOZAK Libor (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORGANELLA Michel (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

BONUCCI Leonardo (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Ottava sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMIRON Sergio Bernardo (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CAVANDA Luis Pedro (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

KUCKA Juraj (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OLIVERA DA ROSA Ruben (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SAMPIRISI Mario (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SORENSEN Frederik (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)

MASIELLO Salvatore (Torino)

PANDEV Goran (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CONTI Daniele (Cagliari)

LUCARELLI Alessandro (Parma)

RONCAGLIA FACUNDO Sebastian (Fiorentina)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BEHRAMI Valon (Napoli)

DARMIAN Matteo (Torino)
PELUSO Federico (Atalanta)

QUINTA SANZIONE

GARGANO Walter Alejandro (Internazionale)
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
PIRLO Andrea (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
COSSU Andrea (Cagliari)
DRAME Boukary (Chievo Verona)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
SEYMOUR Felipe Ignacio (Genoa)
ZACCARDO Cristian (Parma)

SECONDA SANZIONE

DI CESARE Valerio (Torino)
GAMBERINI Alessandro (Napoli)
MORALEZ Maximiliano (Atalanta)
RODRIGUEZ Ribair (Siena)
SESTU Alessio (Siena)

PRIMA SANZIONE

ABATE Ignazio (Milan)
ARIAUDO Lorenzo (Cagliari)
CASSANI Mattia (Fiorentina)
EMANUELSON Urby (Milan)
GUARENTE Tiberio (Bologna)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
POZZI Nicola (Sampdoria)
RADOVANOVIC Ivan (Atalanta)
TOGNI Romulo Eugenio (Pescara)
VARGAS Juan Manuel (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CIGARINI Luca (Atalanta)
TACHTSIDIS Panagiotis (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

DE LUCA Giuseppe (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

SECONDA SANZIONE

HANDANOVIC Samir (Internazionale)

THEREAU Cyril (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

VUKUSIC Ante (Pescara)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 DICEMBRE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta